

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 1535/2002 della Commissione, del 28 agosto 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) 1535/2002 ⁽³⁾ autorizza la Germania ad effettuare un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2002/03, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i seminativi, ivi compresi il pagamento supplementare per il grano duro, nonché dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione a favore dei produttori nelle regioni elencate nell'allegato del presente regolamento colpite da inondazioni durante il mese di agosto 2002.
- (2) Considerato l'evolversi della situazione in alcune regioni del Meclemburgo-Pomerania e dello Schleswig-Holstein e tenuto conto della situazione di bilancio, occorre autorizzare la Germania ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2002, per altre regioni nel Meclemburgo-

Pomerania e Sassonia-Anhalt, anticipi dei pagamenti per superficie per i seminativi e dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna 2002/03 e revocare tale facoltà per alcune regioni dello Schleswig-Holstein.

- (3) Occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1535/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1535/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GUL 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 231 del 29.8.2002, pag. 36.

ALLEGATO

«ALLEGATO

GERMANIA

Brandenburg (Landkreise: Elbe-Elster, Havelland, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin)

Mecklenburg-Vorpommern (Landkreis: Parchim, Nordwestmecklenburg, Güstrow, Demmin, Mecklenburg-Strelitz e Ludwigslust)

Niedersachsen (Landkreise: Gifhorn, Göttingen, Goslar, Helmstedt, Northeim, Osterode am Harz, Peine, Wolfenbüttel, Region Hannover, Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden, Nienburg/Weser, Schaumburg, Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rothenburg/Wümme, Soltau-Fallingb., Stade, Uelzen, Verden; Kreisfreie Städte: Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg)

Sachsen (gesamtes Bundesland)

Sachsen-Anhalt (Landkreise: Stendal, Jerichower-Land, Köthen, Bördekreis, Schönebeck, Ohrekreis, Anhalt-Zerbst, Wittenberg, Bernburg, Bitterfeld, Halberstadt, Quedlinburg, Wernigerode, Salzwedel, Aschersleben-Staßfurt; Kreisfreie Städte: Magdeburg, Dessau)

Thüringen (Landkreis: Altenburger Land).»
